

L' articolo 193, § 3, del Codice civile (1).

Estratto dagli *Annali della Giurisprudenza Italiana*  
anno VIII (1874) Parte III, pag. 114.

L'art. 193 del Codice civile è così concepito:

« Nei casi, in cui il riconoscimento è vietato, il figlio non è mai ammesso a fare indagini nè sulla paternità nè sulla maternità;

« Tuttavia il figlio naturale avrà sempre azione per ottenere gli alimenti:

« 1.° Se la paternità o maternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale;

« 2.° Se la paternità o maternità dipenda da un matrimonio dichiarato nullo;

« 3.° Se la paternità o maternità risulti da esplicita dichiarazione per iscritto dei genitori ».

Sorge il dubbio sull'interpretazione di tale articolo, se cioè il *figlio* nato da donna maritata, tuttochè iscritto nell'atto di nascita come figlio di lei e del marito, e tuttochè abbia un possesso di stato conforme all'atto di nascita, possa giovare del disposto del num. 3 del riferito articolo per chiedere gli alimenti da chi per iscritto abbia esplicitamente dichiarato esser suo padre. Taluni e valenti giureconsulti fra questi sono di parere che la provvidenza del suddetto articolo si estenda indistintamente anche ai casi in cui la dichiarazione si riferisca ad individuo che non potrebbe essere figlio del dichiarante senza esser frutto d'adulterio, qualunque sia innanzi la legge il suo stato di nascita. La presunzione legale, essi dicono, della legittimità d'un figlio che si deduce dai fatti specificati negli art. 159, 170 e 171 del Codice civile, impedisce bensì che si possa muovere controversia sullo stato legittimo del medesimo, o che questo possa reclamare uno stato contrario, ma non è d'ostacolo a che il medesimo abbia diritto a chiedere gli alimenti da colui che dichiara essergli padre, non dovendosi confondere la questione di stato con quella d'alimenti, essendo la prima regolata dallo stretto diritto civile, mentre la seconda ha per solo fondamento la legge di natura che obbliga i genitori ad alimentare i figli, quantunque la legge civile per non turbare l'ordine delle famiglie riconosca ad essi un padre diverso. A me sembra che siffatta interpretazione non si adatti nè alle parole nè allo spirito dell'articolo, e perchè trattasi di massima non priva di importanza, mi farò brevemente ad esporre le ragioni che parmi possano appoggiare il mio assunto.

Il Codice italiano nella sez. 2.ª, all'art. 179, incomincia col fissare la regola, *che il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre tanto congiuntamente, quanto separatamente*. Fa però nel seguente art. 180 una eccezione quanto ai figli nativi d'adulterio o da incesto colle seguenti parole: *Non possono però essere riconosciuti: 1.° i figli nati da persone di cui anche una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con altra persona;*

*2.° I figli nati da persone fra le quali non poteva sussistere matrimonio per vincolo di parentela o d'affinità.*

Ciò riguarda il riconoscimento da parte dei genitori naturali, ma la legge provvede pure al diritto dei figli naturali di indagare i loro genitori, ammettendo le indagini sulla paternità nei casi di stupro e di ratto violento, e le indagini sulla maternità in ogni caso (articoli 189, 190, Codice civile). Segue poi l'articolo 193 di cui è questione, e questo non fa che stabilire quanto alle *indagini* la stessa eccezione che l'art. 180 pone al *riconoscimento*, esclu-

(1) Ved. in questa disputa quello che decise la Corte di appello di Perugia nella causa Stinchelli e Pianciani in questi *Annali*, vol. VII, par. II, pag. 324.



dendo cioè i figli adulterini ed incestuosi dal diritto di fare indagini sulla paternità o maternità, come avea nell'art. 180 negato ai loro genitori la facoltà di riconoscerli. Il soggetto adunque dell'art. 193 è parallelo e si ricollega con quello dell'art. 180 quando incomincia col dichiarare che: *Nei casi in cui il riconoscimento è vietato, il figlio non è mai ammesso a fare indagini nè sulla paternità nè sulla maternità*. Basterebbe la sola analisi di questi diversi articoli fra loro connessi e l'appellativo di *figlio naturale* attribuito dal suddetto articolo 193 a quegli a cui accorda il diritto degli alimenti, e di cui vieta il *riconoscimento*, per dire che il provvedimento dell'articolo stesso non si estende già a qualunque individuo il quale invochi a suo favore una dichiarazione di paternità o di maternità, ancorchè questo individuo abbia in faccia alla legge un padre legittimo che non è il dichiarante: ma che invece viene espressamente limitata a coloro soltanto a cui legalmente può essere applicato l'appellativo di *figli naturali*, e che si chiamano *naturali* in opposizione agli altri ai quali compete la qualifica di *legittimi*. Nè si dica che l'appellativo di figlio naturale venga adoperato dalla legge non in senso giuridico ed assoluto, ma relativo al dichiarante, in quantochè volendo che la dichiarazione di paternità abbia ad avere per l'effetto degli alimenti la sua piena efficacia, dovea quindi sotto tal rispetto prescindere da qualunque presunzione legale di legittimità sullo stato del figlio, e considerarlo come figlio naturale rapporto a colui che emise la dichiarazione.

In primo luogo l'obbietto suddetto pecca di petizione di principio, poichè suppone per provato ciò che forma appunto il soggetto della controversia, vale a dire che la legge, per l'effetto di accordare i soli alimenti presti piena fede ed attribuisca efficacia a qualunque dichiarazione di paternità anche se si riferisca a chi è in possesso dello stato legittimo.

In secondo luogo poi non è ammissibile a verun patto che nel concetto del legislatore un figlio possa esser legittimo sotto un certo rispetto, cioè in quanto allo stato, e naturale (che equivale ad illegittimo) sotto altri riguardi, cioè per l'effetto degli alimenti. La distinzione che pone la legge tra figli legittimi e figli naturali è assoluta, e basata su criteri certi ed invariabili. Difatti essa tratta separatamente nel capo 1.<sup>o</sup> del titolo 6 della materia relativa *alla filiazione della prole concepita o nata durante il matrimonio*, e nel successivo capo 3 dello stesso titolo, *della filiazione, della prole nata fuori di matrimonio*, e come nel primo non parla che della filiazione legittima, di quella cioè che risulta dall'atto di nascita e dal possesso di stato conforme in ordine alla quale non si ammette prova in contrario, così nel secondo capo (di cui fa parte l'art. 193) parla esclusivamente della filiazione naturale, che cioè ha origine da congiunzione di uomo e donna non uniti fra loro in matrimonio. Ogni volta poi che la legge ha dovuto occuparsi dei figli nati da adulterio o da incesto, non ne ha già trattato in un capo separato, e molto meno in quello della filiazione legittima, sibbene in quello che concerne i figli naturali, ai quali gli adulterini e gli incestuosi stanno come la specie al genere. E per verità essi hanno di comune fra loro l'essere sì gli uni che gli altri nati fuori di matrimonio, diversificano poi solo in questo che, mentre agli uni non può addebitarsi che l'illegittimità della nascita, agli altri invece osta anche l'origine delittuosa.

Oltre il riflesso però che l'appellativo di figli naturali non può mai convenirsi a coloro che la legge qualifica assolutamente per legittimi, e che perciò tutto quello che è disposto nell'art. 193 in ordine ai figli naturali, e più specialmente a quelli fra i naturali che ripetono da delitto la loro origine deve applicarsi necessariamente a quel solo genere di filiazione a cui la legge tassativamente si riferisce, il contesto dell'articolo in questione contiene altre indicazioni ancora che per loro stesse basterebbero a farne intendere il concetto limitato alla sola prole naturale. Difatti il soggetto dell'art. 193, è il sostentamento dei figli naturali anche nei casi in cui è vietato il riconoscimento, ed in cui non è permessa indagine sulla paternità e maternità. Ma di grazia può egli parlarsi di *riconoscimento* e di *indagine sulla paternità* rapporto ai figli legittimi? Le norme tracciate dagli art. 181 e seguenti *pel riconoscimento dei figli*, e quelle stabilite per *l'indagine* negli art. 189 e 190, possono forse applicarsi a coloro che hanno un padre riconosciuto già dalla legge? Ognun vede che il riconoscimento e le indagini sono materia estranea ed inconciliabile con quella della filiazione legittima, perchè chi ha i genitori non può cercarli, nè può essere riconosciuto per figlio chi già possiede tale qualifica in faccia alla legge. Se pertanto il *riconoscimento* non è concepibile in ordine ai



figli legittimi, anche il divieto del riconoscimento riferito ad essi non avrebbe senso, ed anzi involgerebbe antinomia. Da tutto ciò si scorge quanto sarebbe assurdo il supporre che la legge distinguendo la questione di stato da quella degli alimenti abbia inteso coll'art. 193 dichiarare che sebbene un figlio legittimo non possa essere riconosciuto da un terzo come proprio per tutti gli effetti giuridici, perchè non è permessa controversia sulla legittimità dello stato (art. 173), pure la dichiarazione di paternità fatta dal medesimo, se non ha virtù di cangiare lo stato del figlio, fornisca a questo titolo sufficiente per conseguire dal dichiarante gli alimenti. Il diritto agli alimenti accordato dall'art. 193 nulla ha che fare colla massima sancita dall'art. 173, che vieta il *muovere controversia sopra lo stato legittimo di colui il quale ha un possesso conforme all'atto di nascita*; ma si connette invece e costituisce una modificazione della massima ben distinta contenuta nell'art. 180, relativo al riconoscimento, così che il vero concetto della legge si traduce in questi altri termini: *sebbene niun valore giuridico abbia il riconoscimento dei figli adulterini e incestuosi, pure questi possono al pari degli altri figli naturali valersi della dichiarazione di paternità fatta dai genitori all'effetto di conseguire gli alimenti*. È dunque un equivoco ed un confondere enti giuridici diversi e distinti il voler ravvisare nell'art. 193 una distinzione fra questione di stato e questione d'alimenti. Il non poter riconoscere un figlio naturale nato da adulterio o da incesto è ben altra cosa dal non potersi muovere questione sullo stato d'un figlio legittimo.

Si aggiunge poi che il più volte ripetuto articolo 193, sebbene non attribuisca alla dichiarazione di paternità altro effetto che quello di partorire l'azione agli alimenti, suppone tuttavia nella dichiarazione medesima la virtù di costituire prova legale sulla paternità del dichiarante, poichè si esprime colle parole « quando la paternità o maternità *risulti* da esplicita dichiarazione per iscritto dei genitori ». Ma quando può avvenire che da una dichiarazione risulti la prova della paternità? Quando essa non sia in opposizione ad altra prova contraria prevalente, vale a dire sempre che trattisi di figli i quali sulla fede del dichiarante possano essere reputati veramente suoi, in quanto che non apparisce dall'atto di nascita nè dal possesso di stato che abbiano per genitore il marito della propria madre. Se invece essi siano nati da una madre che avea marito (articolo 139), se l'atto di nascita li qualifichi figli del medesimo (articolo 170), e se siano stati inoltre sempre riconosciuti per tali dalla famiglia di cui portano il nome e dalla società (art. 172), in tali casi la legge ritiene pienamente ed assolutamente provato che essi sono figli legittimi del marito della loro madre, ed è giuridicamente impossibile che dalla dichiarazione già pure esplicita d'un estraneo, possa *risultare* essere in pari tempo figli naturali di costui. Può bene accadere nell'ordine dei fatti che un figlio concepito e nato nel matrimonio non sia che il frutto d'un adulterio; ma agli occhi della legge questa possibilità non esiste. Anche per tale riflesso adunque coloro che hanno uno stato legittimo non possono mai valersi dell'articolo 193, perchè vien meno in ordine ad essi la condizione voluta dalla legge, che cioè dalla dichiarazione di un terzo possa risultare la loro qualità di figli naturali di costui. In altri termini, perchè è impossibile in tal caso che siffatta dichiarazione possa aver forza di prova. E che il diritto agli alimenti sia fondato su tale dichiarazione in quanto essa costituisce prova indubitata della paternità del dichiarante emerge non solo dalle parole dell'articolo, ma ben anche da quanto disse il relatore (attuale Guardasigilli) della commissione del Senato quando osservò che *mentre la causa della morale e della decenza pubblica non solo interdice ai frutti dei condannati accoppiamenti ogni ricerca dei turpi genitori, ma li priva ancora del beneficio del riconoscimento, la causa dell'umanità reclama tuttavia, che nei casi in cui la FILIAZIONE DI COTESTI SVENTURATI VIENE AD EMERGERE IN MODO INDUBITATO senza la loro opera, ad essi si permetta di giovare per ottenere gli alimenti dagli autori della loro misera esistenza*. Da queste osservazioni si raccoglie che mentre la dichiarazione di paternità, di cui all'art. 193, può aver sempre valore di prova se trattasi di figlio nato da donna libera, quantunque il dichiarante che si afferma genitore fosse ammogliato, deve all'incontro ritenersi inattendibile quando si riferisca a figli nati da donna maritata, eccettuati i casi specialmente contemplati dagli articoli 162, 163, 165 del Codice civile, nei quali pel concorso di circostanze particolari cessa la presunzione della paternità del marito. Tale è il caso in cui risulti che nel tempo del concepimento il marito era nella fisica impossibilità di coabitare colla moglie per causa d'allontanamento o d'altro accidente, o perchè na-



viveva legalmente separato (articoli 162, 163), e l'altro in cui il marito abbia disconosciuto il figlio per causa d'adulterio, provando che gliene venne occultata la nascita (articolo 165). In tali casi, esclusa la presunzione legale sulla legittimità del figlio, si ritorna alla filiazione naturale, e la qualifica di adulterino del medesimo non trova più alcuno ostacolo per essere ammessa; ed è appunto ai casi suddetti che si riferisce il n. 1.º dell'art. 193, in quanto concede ai figli adulterini, anche in difetto della esplicita dichiarazione, di invocare come prova indiretta di paternità, per l'effetto di ottenere gli alimenti, le sentenze civili o penali colle quali venne esclusa la legittimità della loro nascita.

Parmi che da questo breve esame delle disposizioni di legge relative al diritto di chiedere gli alimenti, attribuito ai figli dei quali è vietato il riconoscimento, si possa con tutta certezza dedurre, che l'esplicita dichiarazione di paternità, di cui al num. 3 dell'art. 193, non possa invocarsi come titolo pel conseguimento dei medesimi, se non da coloro che difettino d'un possesso di stato legittimo, ed in ordine ai quali non sia legalmente impossibile il vincolo di parentela naturale col dichiarante. Nè soltanto avuto riguardo alle parole, ma ben anche indagando lo spirito, e la ragione della legge, devesi venire alla medesima conseguenza. Ed infatti, quali inconvenienti non potrebbero derivare dall'attribuire forza di prova per chiedere gli alimenti alla dichiarazione che fa un estraneo d'essere genitore d'una prole nata da madre maritata? In sostanza una dichiarazione siffatta si risolverebbe in una diffamazione, ed è egli possibile che la legge attribuisca valore ed effetto legale ad un atto capace a turbare la pace domestica ed a far sorgere sospetti e diffidenze fra marito e moglie, fra padre e figlio? Ognun vede, che quand'anche la ragione d'umanità e di equità a cui s'ispira l'articolo 193 potesse applicarsi anche ai figli che hanno un padre legittimo, nondimeno essi dovrebbero intendersi esclusi dal provvedimento di quell'articolo per ragioni d'ordine superiore, perchè, cioè, sarebbe fomento di discordie nell'interno delle famiglie, e perchè disdirebbe alla severa dignità della legge accordare la sua sanzione ad un atto che innanzi a lei non può essere che assurdo ed immeritevole di fede. Ma poi sussiste forse in ordine ai figli legittimi la stessa ragione d'umanità? Chi è nato in una famiglia, chi ha un padre che lo riconosce per suo figlio legittimo, trovasi forse nella stessa condizione dei figli della colpa, dei derelitti? di quelli, cioè, che sono non solo privi d'uno stato legittimo, ma neppure possono essere riconosciuti dai loro genitori naturali, quali sono appunto i nati da adulterio e da incesto? La ragione eminentemente umanitaria, per cui la legge non vuol punita nei figli la colpa dei genitori fino al punto di contender loro anche il sostentamento è straniera affatto ai figli nati da genitori legittimi, i quali non possono al certo qualificarsi per derelitti, poichè hanno tutti i diritti che sono la conseguenza della filiazione legittima. Fossero pur nati in una famiglia povera, ciò non influirebbe per nulla sull'effetto della dichiarazione, sia perchè gli alimenti nel caso dell'articolo 193 sono dovuti *jure sanguinis*, senza bisogno di provar l'estremo della povertà; sia perchè è nella natura dell'ordine sociale che ciascuno segua la condizione della propria famiglia, e se a questa legge soggiacciono, in genere, tutti i figli nati da legittimo matrimonio, e sui quali nessuno estraneo vanta una colpevole paternità, non saprebbe giustificarsi una eccezione per quelli che ad onta del loro genitore legittimo pretendessero prendere in parola la dichiarazione di paternità di un terzo. Non saprei davvero su qual titolo si baserebbe tal privilegio, a meno che non volesse considerarsi come una pena dovuta al sedicente padre per avere osato addebitarsi d'un fatto delittuoso.

Firenze, 1874.

BONELLI.